## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 187 Presentazione della perizia

- ¹ Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta.
- <sup>2</sup> La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell'articolo 176.
- <sup>3</sup> Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.
- 4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.